



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale

Onlus

iscritta all'Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell'art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266

Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche

presso l'Ufficio Territoriale del Governo – Roma

“Firmissima est inter pares amicitia”

SEZIONE CHIETI



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno TREDICI del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILADICIANNOVE, alle ore 15.30 in Chieti Via Filippo Masci n. 115, si sono riuniti i seguenti SOCI dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Sezione Chieti, che sottoscrivono l'allegato foglio presenze e deleghe conservate agli atti:

cognome	nome	codice fiscale	data nascita	luogo nascita	residenza	num. civico	comune	provincia	
Aceto	Mario	CTAMRA49C16B896Y	16/09/1949	CASALINCONTRADA	Via Colle Petrano	53	Casalincontrada	Chieti	Presente
Aceto	Emilia	CTAMLE51S42C632B	02/11/1951	CHIETI	Via Santa Barbara	48	Chieti	Chieti	Presente
Alliani	Pietro	LLNPTR48L15D969L	15/07/1948	Genova	Via Pasquale De Virgiliis	135	Chieti	Chieti	Delega Aceto Mario
Barbacane	Silvio	BRBSLV47S03C474S	03/11/1947	Cepagatti	Via Aterno	201	Chieti	Chieti	Presente
Bellano	Angelo	BLLNGL52S12D823O	12/11/1952	Furci	Via 3 Strada	5	Furci	Chieti	Presente
BOMBA	CRESCENZO	BMBSC50M07E435B	07/08/1950	Lanciano	Via FOLLANI	101	Lanciano	Chieti	Presente
Carullo	Donato	CRLDNT52H19G128U	19/08/1952	Orsogna	Via Gaetano Paolucci	26	Orsogna	Chieti	Presente
Centurione	Giuseppe	CNTGPP53E17Z103B	17/05/1953	Belgio	Via Penne	99	Chieti	Chieti	Delega Carullo Donat
Cerritelli	Francesco	CRRFNC45D30C632D	30/04/1945	Chieti	Via Santa Barbara	48	Chieti	Chieti	Presente
Cerritelli	Rolando	CRRRND55B14B238W	14/02/1955	Bucchanico	Contrada Colle Sant'antonio	44	Bucchanico	Chieti	Presente
CIPOLLONE	Domenico	CPLDNC50L17A402U	17/07/1950	ORSOGNA	Via Vincenzo Galante	10	Orsogna	Chieti	Delega Cerritelli Rol.
CIPOLLONE	Antonio	CPLNTN56H13A402S	13/06/1956	ARIELLI	Via San Berardino	19	Orsogna	Chieti	Delega Cornacchia G.
Cocco	Maria Nicola	CCCDLN01D23C632X	23/04/2001	Chieti	Via Firmani	13	Bucchanico	Chieti	Delega Del Ponte Luc.
Cornacchia	Guido	CRNGDU38M30G632M	30/08/1938	Chieti	Via Fonte Riccuti	115	Chieti	Chieti	Presente
D'ANGELO	Camillo	DNGCLL40B11G128L	11/02/1940	ORSOGNA	Via Raffaele Paolucci	163	Orsogna	Chieti	Delega De Luca L.
D'ATTANASIO	CARLO	DTTCRL55E02C632O	02/05/1955	CHIETI	Via A.C. DE MEIS	6	Chieti	Chieti	Presente
De Luca	Luciano	DLCLCN47P21C632V	21/09/1947	Chieti	Via Colle Dell'ara	92	Chieti	Chieti	Presente
DEL PONTE	LUCIA	DLPLCU55B55C632O	15/02/1955	CHIETI	Via COLLE DELL'AERA	86/C	Chieti	Chieti	Presente
Desiderio	Eugenio	DSDGNE44E07C632W	07/05/1944	Chieti	Via Palmiro Togliatti	1	Chieti	Chieti	Presente
DI FELICE	Laura	DFLRA60S46A345B	05/11/1980	L'Aquila	Via A.C. De Meis	6	Chieti	Chieti	Delega a Desiderio Eug.
DI BATTISTA	Luciano	DBTLCN58A30I335E	30/01/1958	LANCIANO	Via Colle Campitelli	32	Lanciano	Chieti	Delega Bomba Cresc.
DI COSMO	Antonio	DCSNTN57H13E435F	13/06/1957	Ianciano	Via Marcanese	53	Lanciano	Chieti	Presente
DI FAZIO	Armando	DFZRND40S25B896Z	25/11/1940	CASALINCONTRADA	Via C/da Colle Sant'Antonio	59	Bucchanico	Chieti	Presente
Di Renzo	Santa Onelia	DRNSTN50C61B896B	22/03/1950	Casalincontrada	Via Sant'ilio	50	Casalincontrada	Chieti	Delega Ferrarini Ant

DI ROCCO	Mario Davide	DRCMDV48P21B896F	21/09/1948	CASALINCONTRADA	Via Coppelii	180	Casalincontrada	Chieti	Presente	
Di Stefano	Vito	DSTVTI48H15C123L	15/06/1948	Castelquidone	Via Giardino	32	Castelguidone	Chieti	Delega Di Virgilio Vit.	
Di Virgilio	Vitaliano	DVRVLN54A01B859I	01/01/1954	Casacanditella	Viale Cappuccini	371	Lanciano	Chieti	Presente	
D'Orazio	Lucio	DRZLCU51A07B238N	07/01/1951	Bucchianico	Via Colle Dell'Ara	86/c	Chieti	Chieti	Presente	
Ferrarini	Antonio	FRRNTN48T20B896A	20/12/1948	Casalincontrada	Via Sant'ilio	50	Casalincontrada	Chieti	Presente	
Festa	Rosetta	FSTRTT51R62C632X	22/10/1951	Chieti	Via Aterno	201	Chieti	Chieti	Delega Barbacane Sil.	
GASPARI	Cesare	GSPCSR51L17E052O	17/07/1951	GISSI	Via Martiri del 6 Ottobre	10	Lanciano	Chieti	Presente	
La Verghetta	Grazia	LVRGRZ55B44E372W	04/02/1955	Vasto	Via Nevi	134	Giuliano teatino	Chieti	Delega a Di Fazio Arm.	
Lizza	Romeo	LZZRMO44L02C632S	02/07/1944	Chieti	Via Delle Terme Romane	87	Chieti	Chieti	Presente	
LUCIANO	Gennaro	LCNGNR50P20A495P	20/09/1950	Autetta	Via Tiro a segno	18	Chieti	Chieti	Delega a Palombino Sal.	
Marcucci	Carmelina	MRCCLM52B68C632G	28/02/1952	Chieti	Strada Del Frantoio	29	Chieti	Chieti	Delega Medoro Bruno	
MASCETTI	Andrea	MSCNDR01E01E435O	01/05/2001	LANCIANO	Via Colle Sant'Antonio	435	Bucchianico	Chieti	Presente	
Medoro	Bruno	MDRBRN47A25C632E	25/01/1947	Chieti	Strada Del Frantoio	29	Chieti	Chieti	Presente	
Menna	Michele	MNNMHL52H16E372G	16/06/1952	Vasto	Via Villa De Nardis	1	Vasto	Chieti	Delega Gaspari Cesarre	
Minnucci	Verino Mariano	MNCCNM54C26B238H	26/03/1954	Bucchianico	Contrada Sant'antonio	54	Bucchianico	Chieti	Presente	
Moroni	Sergio	MRNSRG54D11H501C	11/04/1954	Roma	Via Nazionale Adriatica Nord	106	Francavilla a mare	Chieti	Presente	
NOVELLI	Fausto	NVLFST69C14C632P	14/03/1969	CHIETI	Via Cesare De Laurentiis	5	Chieti	Chieti	Presente	
OLIVIERI	Giuseppe	LVRGPP99A10G273L	10/01/1999	PALERMO	Via Canavine	57	LETTOMANOPPELLO	Pescara	Delega Novelli Faus.	
Pace	Filippo	PCAFPP44A19C632M	19/01/1944	Chieti	Via Ortonese	131	Orsogna	Chieti	Delega Profeta Guid-	
Palombino	Salvatore	PLMSVT54L21A783E	21/07/1954	Benevento	Via Del Porto Largo PIANA SAN BARTOLOMEO	18/B	Vasto	Chieti	Presente	
PANACCIO	LUIGI	PNCLGU57A12E243K	12/01/1957	GUARDIAGRELE		100/A	Guardiagrele Torrevecchia teatina	Chieti	Presente	
POLIDORO	Giancarlo	PLDGCR53A28C632I	28/01/1953	CHIETI	Via Roma	68		Chieti	Delega Lizza R.	
Profeta	Guido	PRFGDU54B08L194B	08/02/1954	Tollo	Via Principessa Di Piemonte	2	Tollo	Chieti	Presente	
Rapposelli	Luigi	RPPLGU52B24C632T	24/02/1952	Chieti	Via San Camillo De Lellis	226	Chieti	Chieti	Presente	
RAPPOSELLI	LIDANO	RPPLDN58A31C632D	31/01/1958	Chieti	Via VITTORIO PEPE	4	Chieti	Chieti	Delega Minnucci ver.	
RICCIUTI	MARCELLO	RCCMCL48D14E056Y	14/04/1948	Giuliano Teatino	Via NEVI	72	Giuliano teatino	Chieti	Presente	
ROMANO	Franco	RMNFNC65L06C632B	06/07/1965	CHIETI	Via Dell'Aquedotto	22	Chieti	Chieti	Delega D'Attanasio C,	
Salvatore	Assunta	SLVSNT55H41C632Y	01/06/1955	Chieti	Via Nazionale Adriatica Nord	106	Francavilla a mare	Chieti	Delega Moroni S.	
Santoferrara	Elsa	SNTLSE56A59B238K	19/01/1956	Bucchianico	Via Penne	99	Chieti	Chieti	Delega a Rapposelli L.	
SILVERII	Claudio	SLVCLD57S10E435B	10/11/1957	LANCIANO	Via Rizzacorno	81/A	Lanciano	Chieti	Delega a Zuccarini F.	
Taraborrelli	Vittorio	TRBVTR55T17E243X	17/12/1955	Guardiagrele	Via Santa Margherita	13	Orsogna	Chieti	Delega Panaccio Luigi	
Tenisci	Lina	TNSLNI54D65G141B	25/04/1954	Ortona	Via Fonte Ricciuti	72	Giuliano teatino	Chieti	Delega Ricciuti Marc.	
TOPPI	Angelo	TPPNGL63A27E558U	27/01/1963	LETTOMANOPPELLO	Via Pietrara	21	LETTOMANOPPELLO	Pescara	Presente	
TOPPI	Graziano	TPPGZN92E03G482L	03/05/1992	PESCARA	Via Pietrara	21	LETTOMANOPPELLO	Pescara	Delega Toppi Angelo	
Di TORO	Ada	TRODAA73S66C632U	26/11/1973	CHIETI	Via De Laurentiis	5	Chieti	Chieti	Presente	
ZAPPACOSTA	Antonio	ZPPNTN59L05C632P	05/07/1959	CHIETI	Via Del Tratturo	1	Chieti	Chieti	Delega a Di Toro Ada	
Zuccarini	Francesco	ZCCFNC42D17B238R	17/04/1942	Bucchianico	Via Canto Novo	3	Francavilla a mare	Chieti	Presente	

Gli intervenuti di comune accordo chiamano Cesare Gaspari a presiedere l'Assemblea e Vitaliano Di Virgilio all'ufficio di segretario.

Il presidente dell'assemblea concorda con i presenti il seguente ordine del giorno:

1. modifica dello Statuto

Il presidente constata e fa constatare la validità della riunione per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, essendo presente la maggioranza degli associati.

Il presidente prende la parola in merito al primo punto all'ordine del giorno ed illustra i motivi che rendono necessario modificare lo statuto per renderlo pienamente conforme alle leggi di riferimento delle Organizzazioni di Volontariato (CODICE DEL TERZO SETTORE - Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117) e alla sua successiva iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

1. Lettura ed approvazione dello statuto

Il presidente procede alla lettura del nuovo statuto, adeguato alla su citata normativa, dell'Organizzazione di Volontariato “**Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Sezione Chieti**”.

I presenti discutono ed analizzano attentamente il testo proposto e unanimi l'approvano, così costituendo l'Ente del Terzo Settore (ETS) - Organizzazione di Volontariato (ODV) “**Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Sezione Chieti**”, con sede in via Filippo Masci n. 115 – 66100 Chieti.

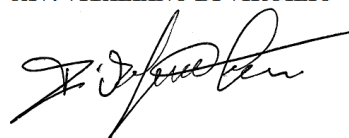
Lo statuto, sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea, è l'allegato B al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale dell'Ente del Terzo settore (ETS) - Organizzazione di Volontariato ODV) “**Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Sezione di Chieti**”, previa lettura datane ai presenti, unitamente al Foglio presenze (allegato A) e allo statuto riportato di seguito

è approvato dagli intervenuti alle ore 18,30, in coincidenza col termine della riunione.

Chieti 13 Giugno 2019

SEGRETARIO
CAV. VITALIANO DI VIRGILIO



IL PRESIDENTE
Dott.Ing. Cesare GASPARI





Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale

Onlus

iscritta all'Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell'art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266

Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche

presso l'Ufficio Territoriale del Governo – Roma

“Firmissima est inter pares amicitia”

SEZIONE CHIETI



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale

Sezione di CHIETI-ODV

STATUTO

ART. 1

(Costituzione, denominazione e Sede)

L'Organizzazione di volontariato **“Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Sezione Chieti”**, fondata il **25 marzo 2000**, ed iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile n. DD/255 del 14/11/2013 con Codice Fiscale 93030090695 e Partita IVA 020059550695, si costituisce oggi, come **Ente del Terzo Settore** in conformità al Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117, (di seguito indicato come ETS-ODV) e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'**Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Sezione Chieti ETS-ODV** potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale in via Filippo Masci n. 115 nel comune di Chieti.

L'Organo di Amministrazione (ex Comitato Provinciale), può deliberare il trasferimento dei confini comunali.

L'associazione si ispira agli ideali della Costituzione Italiana ed ai principi della convivenza pacifica nell'ambito del pluralismo democratico.

ART. 2

(Assenza fini di lucro)

1. L'Associazione ha durata illimitata ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto ai sensi dell'art.8 del D. Lgs 117/17 e s. m. i.
2. Ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D. Lgs 117/17, è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominato, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 3

(Finalità)

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con i seguenti scopi:

- a. Divulgare la cultura della sicurezza, della prevenzione e della Protezione Civile per la riduzione dei rischi nelle attività esercitate e negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l'auto protezione, il mutuo soccorso, la salvaguardia della vita, dei beni e dell'ambiente;
- b. Svolge attività sociale di beneficenza e di sostegno in favore dei cittadini, soprattutto in favore dei bambini e delle persone svantaggiate, e popolazioni colpite da eventi calamitosi in Italia e all'estero ovvero di supporto al personale in servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco secondo le convenzioni con il Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- c. Esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione, deleghe di gestione e convenzioni con lo stato, le regioni, le province e gli enti pubblici e privati;

- d. Svolge attività di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939 n° 1089, in particolare della documentazione storica, delle attrezzature e degli automezzi storici del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con la creazione e il mantenimento di musei territoriali;
- e. Promuove e valorizza la tutela della natura e dell'ambiente, i comportamenti corretti per la riduzione del rischio individuale e collettivo con attività informativa nelle scuole in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o qualora lo stesso ne richieda l'attuazione diretta.

ART. 4 **(Attività)**

1. L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività in via generale definite dall'art. 5 del D. Lgs. 117/17 e s. m. i., svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dei propri volontari associati:

Lettera d) nel settore della formazione per la divulgazione della cultura della prevenzione e della sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l'auto protezione e per la salvaguardia dell'ambiente;

Lettera i) associazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura della pratica del volontariato e delle attività di interesse Generale di cui al presente articolo;

Lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del seguente articolo;

Lettera y) protezione civile ai sensi della legge 24 marzo 1992, n.225 e successive modificazioni.

2. Le attività di cui sopra verranno realizzate, nello specifico, attraverso le seguenti azioni di dettaglio:

a) Attuare ogni possibile forma di solidarietà sociale, assistenza morale, culturale, ricreativa, sportiva e di formazione a favore soprattutto dei bambini e delle persone svantaggiate, promuovendo tutte le iniziative a tale scopo necessarie, anche attraverso la Raccolta Fondi. Le finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'Associazione vi siano i propri Soci;

b) In materia di Protezione Civile e per la divulgazione della cultura della prevenzione e della sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, intende collaborare, anche mediante deleghe di gestione e convenzioni, con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo le forme e i modi indicati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile nei protocolli d'intesa e disciplinari di collaborazione, stipulati a livello nazionale, con la nostra Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale.

c) La valorizzazione e la diffusione della cultura musicale in ogni sua forma e manifestazione come fenomeno culturale incluso lo studio, la pratica e l'approfondimento, in forma individuale e collettiva. La pratica, lo studio e l'approfondimento della musica quale attività istituzionale è riservata agli Associati, mentre la diffusione della stessa può essere rivolta alla generalità e non necessariamente limitata agli Associati.

d) organizzare percorsi culturali di informazione musicale ai soci con particolare riferimento all'insegnamento teorico e pratico all'uso degli strumenti musicali;

e) stipulare ogni opportuno atto o contratto, sia con enti pubblici che con privati per l'esecuzione di concerti e manifestazioni culturali aventi ad oggetto la musica e organizzazione di convegni o eventi aventi carattere musicale.

f) svolgere le attività Ginniche Sportive, Manifestazioni Sportive e Ricreative, per l'attività motoria e sportiva per i nostri soci e su delega, da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, anche per il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;

g) Svolgere in ambito territoriale attraverso i Soci, attività di volontariato, nonché di vigilanza, informazione, formazione, corsi ed addestramento in materia di sicurezza, difesa civile e protezione civile in favore di cittadini, Enti Pubblici, Privati ed Associazioni;

- h) Formazione per la divulgazione della cultura della prevenzione e della sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l'auto protezione e per la salvaguardia dell'ambiente;
 - i) svolgere attività attraverso deleghe di gestione, di collaborazione e convenzioni con i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, secondo le forme ed i modi indicati dal Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
 - j) Più in generale l'Associazione può istituire, rapporti di collaborazione, deleghe di gestione e convenzioni, anche in forma di gemellaggio, con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati.
3. L'Associazione e nessuno dei suoi Soci appartenenti, può svolgere o gestire in proprio attività che risultino in contrapposizione con quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di sua specifica competenza.
4. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 3, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D. Lgs 117/17 e.s. m.i., a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs 117/17 e s. m. i. e dalla normativa vigente.

Le attività diverse da quelle esclusive o principali sono finalizzate a:

- a. mantenere vivi i valori di solidarietà fra i Soci e le persone, il ricordo delle tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la memoria storica di coloro che sono caduti nell'adempimento del loro servizio sociale e solidale;
- b. memoria storica dei mezzi, materiali ed indumenti, del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, anche attraverso la costituzione di un Museo;
- c. acquisizione di beni, materiali e mezzi posti fuori servizio dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;
- d. svolgere in ambito territoriale, tramite i Soci, attività di sostegno e beneficenza in favore delle persone che si trovano in stato di necessità.

Le attività vengono svolte avvalendosi esclusivamente delle prestazioni personali fornite dagli aderenti, sono rese liberamente a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione, tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima e dal D. Lgs 117/17.

Ai sensi dell'articolo 17 del D. lgs 117/17 al volontario possono essere eventualmente rimborsata le spese sostenute anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, purché non superino gli importi da essa stabiliti, e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 5 (Soci)

Possono essere Soci dell'Associazione:

- **le persone fisiche** (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto, che sottoscrivono il presente statuto e fanno richiesta di adesione all'Organo di Amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile;
- **organizzazioni di volontariato;**
- **altri enti del terzo settore** o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art. 32 comma 2 D. Lgs. 117/2017).

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

I Soci dell'Associazione sono:

- a) D'Onore**
- b) Benemeriti**
- c) Effettivi**
- d) Sostenitori**

I Soci vengono iscritti in distinti Albi secondo le categorie di appartenenza sopra indicate.

Nell'ambito delle suddette categorie di appartenenza, possono essere iscritte le persone che ne fanno richiesta, anche non appartenenti al Corpo Nazionale.

Per tutti i Soci vige la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche allo Statuto, del Regolamento e per la elezione degli Organi direttivi dell'Associazione.

L'iscrizione viene fatta presso la Sezione Provinciale con la sottoscrizione della domanda di adesione e con il versamento della quota sociale.

L'iscrizione può essere accettata dall'Organo di Amministrazione secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'associazione, l'Organo di Amministrazione ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli stabiliti nel presente statuto.

Durante tale periodo l'Organo di Amministrazione valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, l'Organo di Amministrazione decide l'accoglimento o il rigetto della richiesta d'ammissione, motivandola. In caso di rigetto della richiesta d'ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, all'Assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

- siano stati radiati dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- abbiano riportato condanne penali;
- siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.

ART. 6

(soci d'onore)

La qualifica di Socio d'Onore viene attribuita, previo il loro consenso e con delibera della Presidenza Nazionale, secondo le procedure previste nel Regolamento di Esecuzione a coloro che abbiano particolari benemeritenze e in particolare a coloro che in passato abbiano ricoperto cariche in seno all'Organo di Amministrazione. Le proposte possono essere presentate all'Organo di Amministrazione, anche per i Vigili del Fuoco in servizio o in congedo decorati di medaglia al valore civile ed alle persone parimenti decorate o insignite di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolare benemeritenza.

ART. 7

(soci benemeriti)

Sono soci Benemeriti, i soci fondatori della Sezione Provinciale e coloro che con la loro munificenza, hanno dato un contributo determinante allo sviluppo ed all'affermazione della stessa.

I Soci benemeriti possono essere proposti dall'Organo di Amministrazione alla Presidenza Nazionale, che abbiano i requisiti indicati dallo Statuto Nazionale e Provinciale.

ART. 8 **(soci effettivi)**

Tale categoria comprende :

- 1) il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti con il presente Statuto;
 - 2) gli ex Vigili volontari ausiliari e coloro che hanno espletato il Servizio Civile nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - 3) Il personale in servizio nel Comando provinciale appartenente a qualunque Ruolo.
- Ai Soci di cui al numero 3) si applicano le disposizioni del presente Statuto nei limiti compatibili con il loro stato di dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che potranno essere meglio definite nel Regolamento.

ART. 9 **(soci sostenitori)**

Sono Soci Sostenitori coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalle norme Statutarie, fanno domanda d'iscrizione all'Associazione e versano la relativa quota secondo le procedure previste dal Regolamento di esecuzione.

Sono ammessi a far parte di tale categoria:

- a) i familiari degli iscritti alle precedenti categorie;
- b) i familiari dei Colleghi deceduti;
- c) Gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto del Corpo Nazionale VV.F.;
- d) i cittadini che ne fanno richiesta e partecipano ai corsi di formazione specifica.

ART. 10 **(perdita della qualifica di socio)**

La qualifica di associato si perde per:

- dimissioni volontarie;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Organo di Amministrazione, in quest'ultimo caso è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale decide in via definitiva.
 - interdizione o inabilitazione;
 - comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate.
 - Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa per un anno.
-
- la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse.
 - la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della
associazione
 - la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale
regolamento

Il Socio può cessare di far parte dell'Associazione per volontaria rinuncia da presentarsi per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o con notifica al Presidente della Sezione Provinciale, oppure per morosità o espulsione.

Il Socio rinunciatario, moroso, sospeso o espulso perde tutti i diritti, ed il godimento di ogni beneficio morale dell'Associazione.

La tessera sociale scade ogni anno il 31 dicembre, qualunque sia la data di iscrizione.

È considerato moroso il Socio che, a quattro mesi dalla data di rinnovo, non abbia provveduto al versamento della quota sociale.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dall'Organo di Amministrazione che decide a maggioranza semplice.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

È ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso all'Assemblea dei Soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci dimissionari, morosi, receduti e/o esclusi non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il Socio che successivamente alla sua iscrizione risulti non avere o avere perduto i requisiti di ammissione, viene cancellato dall'albo nazionale generale degli iscritti e dagli elenchi della Sezione Provinciale.

La perdita del diritto all'uso della tessera e del distintivo comporta l'obbligo di restituzione dei medesimi alla Sezione di cui si è fatto parte.

ART. 11 **(diritti e doveri dei soci)**

I Soci hanno il diritto di:

- a) partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota sociale);
- b) eleggere gli Organi sociali e di controllo e di essere eletti negli stessi;
- c) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- d) partecipare alle attività promosse dall'Associazione e votare in assemblea;
- e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri contabili e sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di Amministrazione;
- g) Recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I Soci hanno il dovere di:

- a) osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate degli Organi Sociali;
- b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti annualmente dall'assemblea;
- c) svolgere le attività preventivamente concordate in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- d) mantenere un comportamento conforme alle finalità e sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti.
- e) sono tenuti altresì a non arrecare danni morali e materiali all'Associazione.

ART. 12 **(Organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci ;
- b) l'Organo di Amministrazione (ex Comitato Provinciale);

Possono essere inoltre nominati, qual ora previsto, quali organo di controllo:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 13 **(Strutture di base)**

L'Associazione si articola anche con strutture territoriali di base, a livello comunale o territoriale, con la nomina di un responsabile da parte dell'Organo di Amministrazione.

ART. 14 **(Assemblea dei soci)**

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

1. Essa è convocata dall'Organo di Amministrazione a firma del Presidente, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso. La convocazione deve contenere luogo, ora e data della riunione e l'ordine del giorno.
2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso

l'Organo di Amministrazione deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dalla richiesta.

3. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria:

- a) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza di almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
 - b) L'Assemblea Straordinaria ha competenza sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio, sulle modifiche statutarie e sulla eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione.
4. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Organo di Amministrazione da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci sempre che siano conformi allo Statuto Nazionale. Fatto salvo quanto previsto per lo scioglimento, le delibere sono approvate dall'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno **due terzi (2/3) dei Soci presenti** o con delega scritta in prima convocazione ed indipendentemente del numero dei Soci con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di **almeno i tre quarti (3/4) degli associati**, contestualmente l'Assemblea può nominare un liquidatore.
6. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta per legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad un Ente di Beneficenza, con privilegio per l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale e le Opere Assistenziali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci.
7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
8. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo **di tre associati** fino a quando l'Associazione abbia un numero di associati inferiore a 500 e di cinque associati quando superi tale numero di associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
9. L'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica, sempre che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, secondo le modalità previste dal regolamento interno.
10. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nominare i componenti del Collegio dei Revisori, nel caso non sia nominato l'organo di controllo quando previsto dalla legge;
 - nominare i componenti dell'Organo di Controllo quando previsto dalla legge;
 - nominare i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - approva il Bilancio;
 - delibera le responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sui ricorsi eventuali presentati dagli associati esclusi;
 - delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
11. Le cariche sociali sono elettive, determinate dall'Assemblea dei Soci con i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria.
- Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata per:

- determinare gli orientamenti generali dell'Associazione e prendere le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli Organi sociali.
- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e revoca, quando previsto dei revisori dei conti e dei probiviri;
- l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre di ogni anno;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati.

L'Assemblea straordinaria dei Soci viene convocata per:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno i tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 15

(Organo di Amministrazione)

1. Tutti gli amministratori dell'Associazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
2. L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci, ogni 4 anni, ed è composto da un numero variabile di membri, deciso dall'Assemblea tra un minimo di **cinque** ed un massimo di **nove**. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o che è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La convocazione va inviata, anche tramite e-mail o altre forme telefoniche, con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza di cui il preavviso può essere più breve.
5. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'ingiustificata assenza di un Amministratore a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun Amministratore decaduto o dimissionario si provvede designando i primi dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.
6. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - Eleggere al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e Tesoriere;
 - Amministra l'Associazione e fissa le norme per il suo funzionamento;
 - Predispone il Bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
 - Realizza il programma di lavoro, promuovendo e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - Decide su l'avvio e l'interruzione dei contratti di lavoro con il personale;
 - Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati e delibera le esclusioni o sospensioni degli associati;
 - È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

ART. 16
(Conflitto d'interessi)

1. Contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell'Associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda dell'Associazione, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
2. Le decisioni adottate dall'Organo di Amministrazione con il voto determinante di un Amministratore in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori e ove esistenti dagli organi di controllo. In ogni caso sono fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede da terzi in base agli atti compiuti in esecuzione della decisione.

ART. 17
(Comportamento Etico)

Nell'ambito delle attività statutarie i Soci si atterranno, da un punto di vista comportamentale ed etico, al regolamento Provinciale e Nazionale, appositamente redatti, specie per quanto riguarda le modalità e il cerimoniale di partecipazione ad eventi e manifestazioni organizzate dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco o in sua rappresentanza.

ART. 18
(Responsabilità)

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono in proprio nei confronti dell'Ente, dei crediti sociali, dei creditori, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394bis, 2395, 2396, e 2407 del codice civile e dell'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 in quanto compatibili.

ART. 19
(il Presidente)

1. Il Presidente, presiede l'Organo di Amministrazione, ed è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti, il suo mandato coincide con quello dell'Organo di Amministrazione.
2. L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza dei voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, salvo delega ad altro componente da esso individuato, almeno una volta all'anno e dell'Organo di Amministrazione almeno tre volte all'anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte del Vicepresidente o dal componente dell'Organo di Amministrazione più anziano di età.
6. Può delegare a uno o più Membri dell'Organo di Amministrazione parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente;
7. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.

ART. 20
(Collegio dei Revisori)

1. Qual ora previsto, l'Assemblea dei Soci, può nominare il Collegio dei Revisori nel caso non sia nominato l'Organo di Controllo, quando previsto per legge. È costituito da tre membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti alla Associazione. Esso resta in carica quattro anni e deve controllare la gestione patrimoniale e la contabilità dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori dovrà almeno una volta ogni sei mesi effettuare un controllo di cassa e dei conti, redigendo per ogni controllo, verbale su apposito libro e dovrà controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e stendere una relazione al bilancio annuale da presentare con questo all'Assemblea Generale dei Soci.

ART. 21
(Organo di Controllo)

1. Qual ora previsto, l'Associazione provvede alla nomina di un Organo di amministrazione e controllo, anche monocratico, su decisione dell'Assemblea, e in ogni caso, obbligatoriamente quando siano superati per due esercizi i seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
2. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengano superati.
3. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 117/17 e s.m.i.
4. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
5. L'Organo di controllo vigile sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto del principio di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
6. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. lgs 117/17 ed attesa che il bilancio sociale, se obbligatoriamente stilato, sia stato redatto in conformità alle linee guida del Codice del Terzo Settore e s.m.i. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
7. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. E a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

ART. 22
(Collegio dei Proviviri)

Qual ora previsto, l'Assemblea può nominare il Collegio dei Proviviri che è l'Organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisprudenza interna. Esso ha il compito di:

- Interpretare le norme statutarie e regolamentari, fornire pareri agli Organismi dirigenti e fra Organismi dirigenti, sulla loro corretta applicazione;
- Emette, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli Organismi dirigenti;
- Dirimere le controversie insorte tra Soci, tra questi e gli Organi Dirigenti e fra organismi dirigenti;
- Esamina ricorsi di competenza sugli eventuali provvedimenti disciplinari inflitti.

Le decisioni del Collegio dovranno essere prese con il rispetto del contraddittorio e sono da intendersi inappellabili.

Delle proprie riunioni, i Proviviri redigono apposito lodo e/o verbale.

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadimento dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio, tutti eletti dall'Assemblea, possono essere scelti anche tra i non Soci, sempre che abbiano adeguata esperienza nelle materie giuridiche.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente, il quale ha anche il compito di mantenere i contatti con l'Organo di Amministrazione.

ART. 23
(Gratuità e durata delle cariche)

1. Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e di revisione che siano in possesso del requisito di cui all'articolo 239, secondo comma, del Codice Civile, non può

essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso spese effettivamente sostenuto e documentato per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

2. Le cariche hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

ART. 24 **(Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 D. Lgs.117 del 3 Luglio 2017 e le normative vigenti in materia;
 - f. entrate derivanti da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, nel rispetto dei limiti e criteri previsti dalla normativa;
 - g. rimborsi derivati da convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici;
 - h. entrate derivati da convenzioni, da gestioni, da collaborazioni o da cessioni di beni o servizi agli associati;
 - i. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
 - j. vendita di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
2. Per le attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. I fondi sono depositati presso apposito conto corrente stabilito dall'Organo di Amministrazione e intestato all'Associazione

ART. 25 **(Beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni mobili registrati e beni mobili.

I beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati, e possono essere acquisiti anche tramite donazione o assegnazione, da parte del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ed altri Enti.

I beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati in inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 26 **(Quote sociali)**

1. La quota sociale a carico degli associati può essere fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
2. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali, laddove deliberate, non possono partecipare e votare alle riunioni dell'Assemblea. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 27 **(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 28 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche

le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 29

(Assicurazione obbligatoria)

L'organizzazione si avvale di volontari ed essi vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, tramite l'**Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Onlus**.

ART. 30

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 31

(Libri sociali obbligatori)

1. Oltre alle scritture contabili prescritte dal D. Lgs. 117/17 e s. m. i., dovranno essere redatti e tenere aggiornati:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) libro inventario;
 - d) libro contabile (prima nota/cassa)
 - e) libro verbali Organi di controllo.
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di controllo e di eventuali altri Organi sociali;
 - g) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. I libri di cui alla lettera a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1. sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.

ART. 32

(Rapporto di lavoro)

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento, del numero dei volontari.
3. I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei contratti vigenti.
4. In ogni caso, la differenza retributiva rispetto al CCNL dei lavoratori non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolare sulla base della retribuzione annua lorda. Gli amministratori dell'Associazione danno conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

ART. 33

(Norme disciplinari)

A carico dei Soci che contravvengono alle finalità e alle norme dello Statuto e del Regolamento possono essere adottati dall'Organo di Amministrazione le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Richiamo scritto per infrazione di lieve entità emesso dal Presidente della Sezione Provinciale. Avverso l'adozione del provvedimento di richiamo, il Socio può presentare ricorso all'Organo di Amministrazione;
- b) Sospensione per comportamento contrario alle norme dello Statuto e del Regolamento e ai doveri morali dell'Associazione, nonché per atti che producano danni alla medesima Associazione.
- c) Espulsione per gravi infrazioni o per atteggiamenti apertamente contrari ai principi dell'Associazione.

Il provvedimento di sospensione o espulsione, viene adottato dall'Organo di Amministrazione dell'Associazione, su parere del Collegio dei Probiviri e del Consiglio Nazionale ANVVF a cui essa è affiliata.

Avverso l'adozione del provvedimento di sospensione o di espulsione, il Socio può presentare entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ricorso all'Assemblea dei Soci.

In tale eventualità, l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è esecutiva fino alla pronuncia dell'Assemblea.

L'Assemblea, decide in via definitiva nella prima riunione utile dalla presentazione del ricorso, e comunica la decisione all'Organo di Amministrazione ed ai Soci interessati, entro sessanta giorni.

ART. 34

(Regolamento)

È demandato all'Organo di Amministrazione l'approvazione del Regolamento, mentre la sua ratifica è di competenza dell'Assemblea dei Soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, nella prima riunione utile. Lo stesso meccanismo viene utilizzato per eventuali modifiche in corso d'opera. In assenza del Regolamento Provinciale sono valide le norme stabilite da quello Nazionale.

ART. 35

(Foro competente)

Per quanto non previsto nel presente Statuto sono valide le norme stabilite dal Codice Civile.

Per tutte le controversie si elegge il Foro di Chieti.

ART. 36

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide le norme stabilite dallo Statuto e Regolamento Nazionale dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, dalle norme del Terzo Settore di cui al D. Lgs 3 luglio 2017/117 e successive modificazioni, nonché dalle norme contenute nel Codice Civile;
2. L'Associazione e i suoi appartenenti che sono assicurati tramite l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino in contrapposizione a quelle del Corpo Nazionale VV.F. o di sua specifica competenza;
3. In occasione di manifestazioni ufficiali delle Istituzioni e delle Associazioni di Volontariato, nonché di quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Presidente dell'Associazione, assumerà idonee iniziative che permettano, attraverso una rappresentanza dei Soci con lo stendardo della Sezione, di parteciparvi. Lo stendardo della Sezione Provinciale è la bandiera italiana che avrà la forma di quello in uso dal Corpo Nazionale VV.F. e porterà la scritta, su nastro azzurro "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE – Sezione Chieti"
Nelle manifestazioni ufficiali lo Stendardo interviene con Rappresentanza d'Onore formata da tre Soci in abito Sociale come definito dal Regolamento Nazionale dell'ANVVF.
4. L'abito sociale è definito dal Regolamento nazionale dell'ANVVF.
5. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Sezione Chieti, in quanto struttura di base affiliata all'**Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale**, si impegna fin d'ora, qualora la struttura Nazionale stessa venga iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore come Rete Associativa, a rispettare le funzioni ad essa attribuite, in particolare quelle fondamentali di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuovere ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti Istituzionali.
6. Nell'ambito dell'Adeguamento al Codice del Terzo Settore, D. Lgs 117/2017 ai sensi dell'Articolo 101, comma 2, l'Assemblea approva il nuovo Statuto in allegato alla presente delibera, contenente le nuove disposizioni per le organizzazioni di volontariato ai sensi degli art. 32, 33 e 34 e degli articoli correlati ai Titoli II, III e IV e X del medesimo Codice del Terzo Settore, D. Lgs 117/2017.
7. La registrazione del presente Statuto della Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Sezione Chieti è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 ed esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D. Lgs 1177 2017.

Chieti 13 Giugno 2019

SEGRETARIO
CAV. VITALIANO DI VIRGILIO



IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Cesare GASPARI



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti

Ufficio Territoriale di Lanciano

Il presente atto è stato qui registrato il 28 GIU. 2019

al n. 576 serie 3

Versamento di € 11 effettuato il Esercizio

